

**COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)****CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale in corso d'opera e finale relativi ai lavori di "CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DEL VERSANTE RETROSTANTE IL BORGO ANTICO DI CAMPOMARINO" - CUP: E73H19000290003 CIG Z6C3D5AB90**

**Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento in questione ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti il collaudo tecnico, amministrativo, contabile, statico, in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 67 del DPR 380/2001. Fanno altresì parte del presente affidamento le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto.

L'opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di *CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DEL VERSANTE RETROSTANTE IL BORGO ANTICO DI CAMPOMARINO* - CUP: E73H19000290003- CIG

**Art. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo dell'affidamento posto a base di gara ammonta ad € 22.889,14 (già affidato con D.D. 533 28/09/2023) per collaudo statico ed € 10.984,89 per collaudo tecnico-amministrativo oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base del costo dell'opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio in oggetto e del Decreto Ministeriale 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presenti le classi e categorie in cui si articola l'opera da realizzare.

**Art. 3 - MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO**

Il costo complessivo dell'intervento di *CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DEL VERSANTE RETROSTANTE IL BORGO ANTICO DI CAMPOMARINO*, ammonta a € 2.000.000,00, di cui € 1.313.244,01 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 20.406,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 341.071,62 per somme a disposizione.

Si riportano in allegato la distinta con indicazione delle classi e le categorie di progettazione, relative all'opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell'importo dell'appalto posto a base di gara, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016.

**Art. 4 – OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA**

Il professionista ed operatore economico dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale e quelli richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore statico e tecnico amministrativo secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, dell'art.116 e allegato II.14 del D.lgs 36/2023 , il soggetto designato come collaudatore deve possedere i seguenti requisiti abilitanti:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni.
- che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

Ai sensi del DPR n. 328/2001 e D.lgs.36/2023, in considerazione della natura e caratteristiche dell'opera da collaudare, il ruolo di collaudatore non può essere assunto da professionisti in possesso di lauree brevi.

Inoltre ai sensi del D.lgs.36/2023 il ruolo di collaudatore non può comunque essere affidato:

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

In considerazione della complessità dell'opera, il professionista individuato come Collaudatore della stessa potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da più professionisti (**Gruppo di lavoro**), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico concorrente (*ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua*).

Nel caso in cui il concorrente non abbia nella propria organizzazione tali figure professionali o sia un professionista singolo senza alcun tipo di organizzazione, potrà comunque individuare tali figure di supporto costituendo con altri professionisti un Raggruppamento Temporaneo ai sensi del D.lgs. 36/2023. I professionisti che faranno parte del Gruppo di lavoro potranno supportare il Collaudatore nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti l'attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del Collaudatore.

In sede di procedura di affidamento dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno del Gruppo.

### **Allegato 3      CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

In ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

Per lo svolgimento dei servizi tecnici in oggetto l'operatore economico, in proprio, come "Gruppo di Lavoro" o in RTP, deve possedere i necessari requisiti di capacità tecnico-professionale, che si intendono acquisiti qualora si è preso parte negli ultimi dieci anni ad incarichi di progettazione, di direzione lavori e CSE/CSP relativi ai lavori appartenenti alle categorie S.04 e S.05 riferito alle strutture;

#### **Art. 5 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI**

Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2018 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di **due sopralluoghi mensili la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori.**

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove, *(es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.)*.

Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario dell'incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/2023, qualora su richiesta del RUP, l'affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

Nell'esecuzione dei servizi, l'affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 36/2023 .

L'Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori.

Rimangono altresì a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP, con il Direttore dei Lavori;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
- diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi esecutive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

**Art. 6 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA**

In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera, l’affidatario dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare e certificare che l’opera/il lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- redigere disposizioni nei confronti dell’appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 116 del D.Lgs 36/2023, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l’opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale “processo verbale di visita” da trasmettere **entro i successivi 3 (tre) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite**, che riferisca sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell’opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall’impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

**Art. 7 – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE**

In sede di Collaudo Statico delle strutture, l’affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d’idoneità dell’opera per il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 380/2001, nonché al D.M. 17.01.2018 con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, nel corso dell’esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al

### **Allegato 3      CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.

Il collaudo statico delle opere di cui trattasi dovrà in ogni caso comprendere tutti gli adempimenti di cui al Capitolo 9 del Decreto del MIT 17 gennaio 2018 (*Norme tecniche per le costruzioni*), coordinato con la Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP medesimo capitolo.

#### **Art. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA**

In sede di Collaudo Funzionale in corso d’opera, l’affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.

L’affidatario è obbligato a fissare visite in numero e frequenza tali da avere piena cognizione delle fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall’Impresa appaltatrice dei lavori.

Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:

- esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie “Guide” con adeguate strumentazioni;
- analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.);
- certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;
- supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti).

Il collaudo tecnico funzionale riguarderà tutti gli impianti previsti in progetto o su cui comunque vengano eseguiti lavori.

Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e **la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:**

2. **Certificato di collaudo tecnico amministrativo** contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (*dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere*) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
3. **Verbali di collaudo in corso d'opera** attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
4. **Eventuale relazione riservata** sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
5. **Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature;**
6. **Certificato di collaudo statico delle strutture.**

#### **Art. 9 – IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO**

Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall'affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente Capitolato Prestazionale.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 per il presente affidamento, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Le attività di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.

L'affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, **report illustrativi dell'attività svolta**, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante. L'affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell'ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.

In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.

**Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la**

**responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.**

L'Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

Su richiesta scritta del RUP, l'Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'ufficio Direzione lavori e dall'impresa Appaltatrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante.

L'Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP.

L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Il professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Si evidenzia inoltre che l'Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale faranno parte competenze esterne alla stazione appaltante e con il quale l'affidatario potrà rapportarsi.

È possibile che l'Impresa appaltatrice dei lavori di *Adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria "De Amicis"* disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, anche nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.

**Art.10 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione appaltante s'impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario, all'inizio dell'affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per l'esecuzione del contratto, anche in formato elettronico, che non sia già stata consegnata in fase di gara.



L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti l’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

#### **Art. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico di cui al presente Capitolato Prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

#### **Art. 12 – ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

L’operatore economico affidatario dei presenti servizi tecnici dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- **fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;**
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara , ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l’esecuzione del servizio.

Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell’espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 13 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L’operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto o eventualmente prima della stipula del contratto in via d’urgenza e per tutta la

durata dei lavori di *Adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria De Amicis* stimati, secondo il cronoprogramma di progetto, in giorni 180 (*centottanta*), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi/ imprevisti.

Si rende noto che devono essere espletate le procedure di esproprio dei terreni che saranno oggetto di intervento di consolidamento. Pertanto, nel caso di lungaggini nel procedimento espropriativo, l'affidatario non avrà nulla da eccepire in termini di compenso e di legge.

**Il Servizio terminerà all'atto di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.**

#### **Art. 14 –GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n.36/2023, per la partecipazione alla gara relativa all'affidamento del servizio in oggetto, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.

Ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 53 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria prevista dal D.Lgs n.36/2023 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Nel caso in cui le inadempienze dell'affidatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Il committente può richiedere che l'affidatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'affidatario.

Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall'art. 106 c.8 del D.Lgs. n.36/2023. Nel caso in cui affidatario del servizio sia un Raggruppamento Temporaneo (RTP) per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP.

**A garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, prima della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni**, autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.

**Tale polizza copre la responsabilità professionale del Collaudatore per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.**

Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'affidatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

#### **Art. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall'affidatario sull'importo posto a base di gara calcolato in base al D.M. del 17/06/2016. All'importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:

- il contributo integrativo (ora 4%) inerente INARCASSA ;
- l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull'affidatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E' pertanto compito ed onere dell'affidatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un'offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.

Il compenso da corrispondere sarà erogato a conclusione del servizio; è facoltà dell'operatore economico aggiudicatario richiedere l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati,

anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara **CIG Z6C3D5AB90** e il codice unico del progetto in questione (**CUP E73H19000290003**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento. A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al Comune di Campomarino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il Comune di Campomarino verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare al Comune di Campomarino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere il Comune di Campomarino in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'affidatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### **Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

L'operatore economico affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'affidatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'affidatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella documentazione che l'affidatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

L'affidatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

L'affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L'eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

#### **Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'affidatario, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto per inadempimento.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'affidatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del collaudatore o del "Gruppo di lavoro" così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall'affidatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi), previa diffida scritta ad adempiere da parte del RUP. In tal caso all'affidatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del primo comma del presente articolo.

Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

#### **Art. 19 – RECESSO**

Il recesso da parte dell'affidatario, durante lo svolgimento del servizio comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione Comunale per i danni provocati.

Il Comune, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per cause dipendenti dall'esecuzione dei lavori o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l'affidatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilità di ulteriori compensi o risarcimenti.

<b>Allegato 3</b>	<b>CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE</b>
-------------------	--

**Art. 20 – RISERVATEZZA**

I dati personali dell'operatore economico affidatario nonché i dati personali dei singoli professionisti che faranno parte del "Gruppo di lavoro" saranno trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/03.

**Art.21 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa riferimento a alla normativa vigente in materia di appalti, Codice Civile e norme di settore.

Saranno a carico dell'operatore economico affidatario tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune di Campomarino.

**IL RUP**

Ing.Francesco Di Giuseppe

